



**Giudice Sportivo Nazionale**

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE  
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK**

**DECISIONE**

resa nel procedimento con prot. n. 2 del 2025, instaurato d'ufficio ex art. 34, comma 1, lett. a), Regolamento di Giustizia, in seguito alla comunicazione della Segreteria degli Organi di Giustizia F.I.C.K.; procedimento instaurato nei confronti dell'Affiliata Canoa Club Napoli A.S.D., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* e del Sig. Alessandro Schiano Di Cola.

**IN FATTO**

*omissis*

~~principio di responsabilità del legittimato a rappresentarlo, art. 1, lett. c) del medesimo Regolamento, nella misura minima (convertita Lir-Eur).~~

**P.Q.M.**

lo scrivente Giudice Sportivo Nazionale così dispone:

- condanna il Sig. Alessandro Schiano Di Cola, per la violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, e dell'art. 3, comma 1, lett. a) e d) del Regolamento di Giustizia, alla sanzione della sospensione dall'attività nazionale/internazionale per 15 giorni a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento ovvero dalla comunicazione al Sig. Alessandro Schiano Di Cola, per il tramite del suo procuratore legale, se precedente;
- condanna l'Affiliata Canoa Club Napoli A.S.D., ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Regolamento di Giustizia, alla sanzione dell'ammenda nella misura pari a 100,00 (cento/00) Euro;
- dispone che l'ammenda debba essere corrisposta alla Federazione Italiana Canoa Kayak entro 60 giorni dalla notificazione della presente decisione ovvero dalla pubblicazione se precedente.

Dispone, altresì, che la presente decisione sia comunicata senza indugio alle parti interessate e pubblicata secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia.

Roma, 10 ottobre 2025

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE F.I.C.K.